



HEALTH-AID ONLUS
IGP-SABOBA
Italian-Ghanaian Project
for the Rural-deprived in Saboba-Chereponi District

www.health-aid.org
Email: info@health-aid.org
Via Roma, 5 - 24060 Bagnatica (BG) ITALY
C.F. 95139520167

Dr. Diego Manzoni
Medico Chirurgo
via Roma, 5
24060 Bagnatica (BG)
Italy
Tel. +39 338 2905699
Email: diego@health-aid.org

Dr. Divine Ndonbi Banyubala
Department of Medicine
Korle-Bu Teaching Hospital
House Officers' Flat M14
Korle-Bu, Accra, Ghana
Tel. +233 24 526114
Email: ndonbi20@hotmail.com

Offerte e donazioni
a favore di HEALTH-AID ONLUS

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 460/1997 si certifica che il

Sig. _____

ha erogato all'Associazione HEALTH-AID ONLUS

la somma di Euro _____ per l'anno _____

quale contributo per le operazioni umanitarie svolte dall'Associazione in Ghana.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini fiscali.

Data _____ Timbro e Firma _____

L'Associazione HEALTH-AID ONLUS, gode di un regime fiscale agevolato, che comporta anche benefici alle persone fisiche o giuridiche (Società ed Enti vari) che fanno offerte in denaro o che forniscono gratuitamente beni e servizi all'Associazione.

Di seguito riportiamo in sintesi la disciplina in merito: per qualunque chiarimento, è possibile contattare la nostra segreteria (**Sig.na Luisa Masseroli tel. 347 1052323**).

Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, anche non residenti, società ed enti commerciali non residenti

(cfr DL 460/1997, art. 13)

Le **offerte in denaro**, per importo non superiore a 4 milioni di lire (**2.066 euro**) nell'arco dell'anno, sono **detraibili dalla dichiarazione dei redditi**.

Perché tale detrazione possa essere resa efficace, il versamento dell'offerta all'Associazione deve essere effettuato esclusivamente utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario o altro mezzo certificato da un Istituto Bancario
- versamento su conto corrente postale o altro mezzo certificato dall'ente poste (es. vaglia postale)
- sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'associazione provvederà a rilasciare apposita ricevuta che può essere utilizzata come documento per ottenere lo sgravio fiscale.

Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società

(cfr DL 460/1997, art. 13)

Le **offerte in denaro**, per importo non superiore a 4 milioni di lire (**2.066 euro**) o al **2% del reddito d'impresa dichiarato** nell'arco dell'anno, sono **detraibili dalla dichiarazione dei redditi**.

Perché tale detrazione possa essere resa efficace, il versamento dell'offerta all'Associazione deve essere effettuato esclusivamente utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario o altro mezzo certificato da un Istituto Bancario
- versamento su conto corrente postale o altro mezzo certificato dall'ente poste (es. vaglia postale)
- sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'associazione provvederà a rilasciare apposita ricevuta che può essere utilizzata come documento per ottenere lo sgravio fiscale.

Erogazioni liberali in natura effettuate da imprese e società

(cfr DL 460/1997, art. 13)

Un impresa che metta a disposizione dell'Associazione l'opera di uno o più dipendenti, può dedurre dal reddito d'impresa dichiarato le spese sostenute per quei lavoratori. L'impresa può cioè **"prestare" i propri dipendenti all'Associazione HEALTH-AID ONLUS beneficiando della detrazione dal reddito delle spese**, a condizione che:

1. i lavoratori "prestati" siano assunti a tempo indeterminato;
2. le spese da dedurre non superino il 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Un'impresa può cedere all'Associazione HEALTH-AID ONLUS, gratuitamente e senza alcun limite, **derrate alimentari e prodotti farmaceutici** (che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo, come i prodotti prossimi alla scadenza) alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale. **Questa cessione non costituisce ricavo per l'azienda ed è esente da IVA.**

Un'impresa può, inoltre, cedere gratuitamente, anche altri **beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici** destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attività dell'impresa, nonché all'ulteriore condizione che **il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 2 milioni di lire (1.033 euro)**. Tale costo specifico, d'importo complessivamente non superiore a mille euro, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a 4 milioni di lire o **2.066 euro** o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).

Questa cessione non costituisce ricavo per l'azienda ed è esente da IVA. Il superamento del tetto dei mille euro che l'impresa debba segnare tra i ricavi la cessione, mentre rimane valida l'esenzione dall'IVA.

La possibilità di fruire di queste agevolazioni e' subordinata al rispetto dei seguenti **adempimenti formali**:

1. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa cedente, al competente ufficio delle entrate e della Guardia di Finanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che deve riportare data, ora e luogo di inizio trasporto, destinazione finale dei beni e ammontare complessivo della donazione. La comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data stabilita per il trasporto. La comunicazione può essere omessa per cessioni di valore inferiore a 5.000 euro.
2. accompagnamento dei beni con emissione di documento di trasporto ai sensi del DPR 14.08.1996 N° 472, progressivamente numerato;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'Associazione HEALTH-AID ONLUS, (ai sensi della legge 04.01.1968 N°15, da conservare agli atti dell'impresa, attestante qualità e quantità dei beni ricevuti (corrispondenti al documento di trasporto) e l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
4. emissione di fattura in esenzione d'imposta, riportando la dicitura "donazione al ONLUS esente ai sensi dell'art. 10, n° 12, del DPR 633/72)
5. annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.